

Trasporti, dubbi Cds sull'obbligo di gara

Dubbi sull'obbligo di gara per l'affidamento dei servizi pubblici locali di trasporto di passeggeri. Li solleva, presso la Corte di giustizia europea, la sesta sezione del Consiglio di stato con l'ordinanza del 16 luglio 2018 n. 4303 in merito all'interpretazione dell'articolo 5, comma 4 del Regolamento (Ce) n. 1370 del 2007 sui servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. La norma europea prevede al comma 4, che: «a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale» è ammesso l'affidamento diretto (quindi senza gara) per i contratti di servizio pubblico di importo inferiore a un milione di euro o, nel caso di contratto di servizio pubblico che include servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri, inferiore a 7,5 milioni di euro, oppure che riguardano la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300 mila chilometri l'anno (500.000/anno per trasporto ferroviario. I giudici, dopo una prima sentenza che ha negato la possibilità di un affidamento diretto nel presupposto dell'esistenza nel nostro ordinamento di un divieto assoluto, hanno chiesto ai giudici europei se la norma Ue deve essere interpretata nel senso che ricorre nella legislazione nazionale il divieto all'affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico locale, preclusivo dell'affidamento diretto anche nei casi in cui sarebbe consentito dalla normativa euro-unitaria, quando è posta la regola generale della gara pubblica per l'affidamento del predetto servizio, ovvero soltanto nel caso di divieto specifico di affidamento diretto anche in relazione alle ipotesi in cui è consentito dalla normativa euro-unitaria. In sostanza l'ordinanza chiede se, per ritenere operante il suddetto divieto, è sufficiente anche soltanto la previsione da parte del legislatore della regola generale della gara pubblica per l'affidamento dei contratti di servizio di Tpl locale (come previsto dal riportato art. 18, comma 2, dlgs n. 422 del 1997) o, invece, se sia necessario un divieto specifico e riferito proprio a quelle fattispecie per le quali nella legislazione europea è consentito l'affidamento diretto. Infatti in mancanza di un espresso divieto nella normativa italiana, la condotta della Regione non potrebbe essere censurata.